

La sicurezza nei musei

Benché i termini "museo", "pinacoteca" e "galleria" abbiano una determinata accezione giuridica, il D. L.vo 490/99 li assimila alla voce "museo", considerato una "...*struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali...*".¹

Altrettanto generica è la definizione di museo nel Codice di Deontologia Professionale² dell'International Council of Museums,³ che lo considera "*un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto*".

La normativa italiana, invece, è più precisa ed ampia per quanto concerne la sicurezza dei musei⁴ che, come prevede il D.M. n. 238 del 10 maggio 2001,⁵ devono garantire:

- la sicurezza ambientale mediante interventi finalizzati a prevenire o a limitare i danni, prodotti agli edifici o ai beni in essi contenuti, da calamità naturali (sismi, eruzioni vulcaniche, disastri idrogeologici etc.) o da attività antropiche (inquinamento, degrado urbanistico, abusivismo, traffico etc.);
- la sicurezza strutturale, attraverso tutte quelle attività atte a verificare ed a migliorare, se necessario, l'idoneità statica dell'edificio;
- la sicurezza nell'uso, che generalmente è disciplinata da leggi e direttive nazionali ed europei, e che comprende aspetti connessi alla sicurezza molto vari, dalle barriere architettoniche alla fruibilità del museo da parte di grandi masse, dagli impianti di illuminazione a quelli di sicurezza, etc.;
- la sicurezza anticrimine, contro azioni dolose nei confronti, soprattutto dei beni mobili;
- la sicurezza antincendio, mediante attività di prevenzione e protezione incendi, idonei a salvaguardare l'edificio, i beni in esso contenuti e gli occupanti (personale e fruitori).

Il D.M. 238/2001, definisce gli standard procedurali per determinare l'*analisi dei rischi* e la conseguente *strategia di sicurezza*, composta dalle misure preventive, da quelle di protezione passiva ed attiva e da quelle organizzative.

Le prime sono una categoria di provvedimenti atti a prevenire ed evitare i rischi.

Le misure di protezione passiva sono utili per limitare le conseguenze dei rischi naturali ed antropici. A questo gruppo di espedienti appartengono le recinzioni e le chiusure, la resistenza al fuoco delle strutture e delle sovrastrutture, la reazione al fuoco dei materiali e degli arredi, le compartimentazioni e le vie di esodo.

¹ Art. 99.

² Ripreso dall'art. 2.1. dello Statuto dell'ICOM.

³ Adottato dalla 15^a Assemblea generale dell'ICOM, riunita a Buenos Aires il 4 novembre 1986, e modificata dalla 20^a Assemblea generale, riunita a Barcellona il 6 **juillet** 2001.

⁴ Lo stesso codice di deontologia professionale dell'I.C.O.M. prevede, in maniera generica, la sicurezza dei musei all'art. 2, 4 :<<L'Amministrazione responsabile è tenuta in modo speciale ad assicurare spazi che garantiscano un ambiente idoneo dal punto di vista della sicurezza e della conservazione delle collezioni. I locali devono permettere al museo, secondo la politica che esso si è fissata, di svolgere le sue funzioni primarie di acquisizione, di ricerca, di immagazzinamento, di conservazione, d'educazione e di presentazione, e comprendere inoltre ambienti per il personale, e devono essere conformi alla legislazione in vigore riguardante la sicurezza del pubblico e del personale. Idonee misure di protezione dovranno essere prese lungo tutto l'arco dell'anno, giorno e notte, contro rischi di furto, d'incendio, di inondazione, di vandalismo e di danneggiamento. Dovranno essere previste attrezzature speciali per i portatori di handicap, almeno quanto è possibile al momento della concezione e dell'avvio del funzionamento degli edifici e degli allestimenti>>.

⁵ Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, previsto dall'art. 150, comma 6 del D.L. n. 112 del 31 marzo 1998 e pubblicato nella Suppl. Ord. G.U. n. 244 del 19.10.2001.

Le misure di protezione attiva coinvolgono tutti i sistemi tecnologici che richiedono la vigilanza dell'uomo e devono soddisfare alcune condizioni, fra cui la tempestività di rilevamento dell'evento e di intervento; la protezione contro il sabotaggio; l'alto livello di automazione e la semplicità di manutenzione.

Le misure organizzative sono pertinenti a tutta quella serie di attività progettuali ed organizzative che ciascun museo appronta per garantire la propria sicurezza, come la predisposizione di piani di emergenza, la formazione e l'addestramento del personale o l'individuazione dei sistemi di sicurezza più idonei secondo gli obiettivi prefissati.

Le norme di sicurezza antincendio all'interno dei musei, gallerie, esposizioni e mostre, sono disciplinate dal D.M. n. 569 del 20 maggio 1992, che fornisce una serie di prescrizioni tecniche e per la gestione.⁶

Le prime (artt. 3-9) sono relative alle misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza (tra cui la predisposizione di un sistema organizzato di vie di uscita di sicurezza, con percorsi privi di ostacoli e di larghezza adeguata); al divieto di comunicazione tra ambienti in cui è svolta un'attività diversa da quella espositiva e museale; alle disposizioni sullo svolgimento di attività negli edifici (quali la limitazione dei carichi di incendio, il divieto di uso di fiamme libere, di fornelli o dei vari generi di stufe etc.); agli accorgimenti da impiegare nei depositi e nelle aree a rischio specifico; agli impianti elettrici, compresa la protezione contro le scariche atmosferiche; agli impianti idrici ed antincendio che obbligatoriamente devono essere presenti negli edifici.⁷

Gli artt. 10-12, invece, prevedono diverse disposizioni per la gestione della sicurezza (le verifiche da effettuare e le mansioni del direttore del museo e del responsabile tecnico addetto alla sicurezza); per la redazione dei piani di sicurezza e per la corretta conservazione del materiale esposto.

Norme più generiche, attinenti al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e, quindi, al problema dei rischi incendi, sono contenute pure nel D. L.vo n. 626 del 19 settembre 1994, ripreso, in particolare, dalla Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 1 del 12 gennaio 1996.⁸

Un altro aspetto particolarmente delicato per la tutela del patrimonio culturale dei musei riguarda l'esposizione dei manufatti che, oltre ad assicurare una corretta ed efficace fruizione da parte dei visitatori, deve garantire la sicurezza anticrimine dei beni in mostra.

Il D.M. 238/2001 fornisce alcune linee guida ed individua i principi per garantire un'esposizione in condizioni di sicurezza, contro possibili azioni dolose, mediante la messa in opera di strategie di sbarramento e di contrasto ad eventuali azioni criminali finalizzate al furto d'arte, al vandalismo o a scopi eversivi.

Sotto un profilo tecnico i mezzi disponibili, attivi e passivi, per tutelare il patrimonio culturale da azioni dolose si dividono in:

- strumenti di ostruzione, costituiti barriere di protezione passiva possibilmente integrate con la vigilanza di custodi;
- strumenti di contrasto, basati sull'uso di sistemi di protezione tecnologici integrati dal tempestivo intervento repressivo di vigilanti.

Il D.M. 238/2001 elenca, anche, i più comuni sistemi di protezione attiva anticrimine:

- protezione recinzione: impianto antiscavalramento⁹, impianto antieffrazione delle superfici, impianto antieffrazione degli accessi, impianto televisivo a circuito chiuso¹⁰;

⁶ In generale, sul rischio incendi e beni culturali cfr. il contributo di Alberto D'Errico e di Fortunato Migliardini in questo volume.

⁷ Sulle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici destinati ad edifici storici, musei etc., cfr. il R. D. n. 1564 del 7 novembre 1942, in parte abrogato dal D.M. 569/1992 e dal D.P.R. 418/1995.

⁸ Paragrafi 12 D2 e 12 D7.

⁹ Gli odierni sistemi tecnologici antintrusione ed antiscavalramento, a raggi infrarossi ed a microonde, hanno sensibilmente ridotto la possibilità di rilevare allarmi impropri dovuti a fattori ambientali esterni (animali, oggetti, vento) e possono essere collegate a sirene e/o a impianti telefonici. Inoltre, sono dotati di protezioni contro i sabotaggi, gli agenti atmosferici ed il distacco dai muri.

- protezione edificio: impianto di rilevazione antintrusione, impianto antieffrazione delle superfici, impianto antieffrazione degli accessi, impianto di protezione volumetrica, impianto televisivo a circuito chiuso;
- protezione delle sale museali: impianto di rilevazione antintrusione, impianto antieffrazione delle superfici, impianto antieffrazione degli accessi, impianto di protezione volumetrica, impianto televisivo a circuito chiuso;
- protezione delle opere: teche e/o vetri di protezione, distanziometri¹¹, allarme per distacco di singola opera;¹²
- vigilanza: mezzi ed impianti antirapina, sistemi di controllo degli accessi e dei flussi di transito, custodi;
- sistemi di sicurezza polifunzionali: collegamenti con le forze dell'ordine e/o con istituti di vigilanza privati, sistemi di centralizzazione e gestione segnali di allarme, sala operativa.

È prevista, ancora, una regolamentazione delle le norme di accesso ai depositi¹³ da parte del personale non addetto, la registrazione di qualsiasi spostamento interno degli oggetti e la ricognizione periodica per controllare lo stato dei materiali esposti ed in deposito.

Per tutelare i musei, le biblioteche e gli archivi dal rischio di azioni criminose e di danneggiamenti e per garantire una più intensa sorveglianza, il D. L. n. 433,¹⁴ del 14.11.1992, autorizza il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o custoditi e, in caso di necessità, l'impiego temporaneo del personale del Ministero proveniente da altri uffici presso i quali tale personale sia in esubero rispetto alla dotazione organica.¹⁵

Nel D.M. 13 aprile 1993, che disciplina anche l'apertura al pubblico ed il funzionamento dei musei, viene garantito un servizio di sicurezza mediante l'adozione ed il funzionamento di impianti di allarme, antincendio, antifurto e antintrusione ed attraverso il monitoraggio dei beni esposti e custoditi nei depositi con una cabina di regia.¹⁶

¹⁰ È composto da telecamere, videoregistratore e monitor. Esistono anche telecamere a raggi infrarossi che memorizzano qualsiasi cosa transiti davanti al sensore.

¹¹ L'impiego di barriere distanziatrici garantisce la tutela dei beni culturali, esposti all'esterno di vetrine e contenitori, anche da eventuali danni involontari.

¹² Esistono diversi sistemi di protezione, tra cui quelli per quadri sospesi o per tele di quadri. I primi consistono in sensori inseriti in un binario di alluminio (di lunghezza variabile), che viene fissato nelle pareti della sala espositiva. Questi impianti tecnologici sono molto versatili perché permettono di spostare i sensori con relativi quadri appesi all'interno del binario e di identificare univocamente gli allarmi attraverso un'apposita centralina dedicata, inseribile anch'essa nel binario. Si possono comunque avere da fissare al muro. I sistemi di protezione per tele di quadri (molto utili anche per oggetti appoggiati) sono costituiti da sensori applicati nella parte retrostante della tela e regolati in relazione alla pressione esercitata dall'oggetto sulla piastra sensibile. L'allarme entra in funzione ad ogni minima variazione della pressione del manufatto.

¹³ Gli oggetti custoditi nei depositi devono essere collocati su sostegni adeguati ed efficaci disposti in modo da non intralciare l'accesso e da evitare possibili urti accidentali, protetti dalla sedimentazione di particolato sospeso e da variazioni microclimatiche ed identificabili mediante un cartellino.

¹⁴ Convertito con modificazioni nella L. n. 4 del 14 gennaio 1993.

¹⁵ Dal momento che per lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non è necessaria la qualifica di agente di pubblica sicurezza (art. 3, comma 2), è possibile utilizzare personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato (art. 2, comma 3), personale che ha già lavorato a tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali (art. 3, comma 2 bis) oppure stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali (D.L.vo n. 490 del 29.10.1999, art. 105). Ovviamente l'attività di custodia può essere esercitata, anche da istituti di vigilanza privata legalmente autorizzati dalle Prefetture (sulla procedura di affidamento dei servizi cfr. il D.M. n. 139, del 24.03.1997, art. 4).

¹⁶ Art. 2. A tale cabina di regia devono essere assegnati 24 ore al giorno almeno 2 dipendenti. Ad ogni sala di media/grande dimensione deve essere assegnato un addetto alla vigilanza; se la sala è medio/piccola all'addetto alla vigilanza devono essere assegnate due sale adiacenti. Vigilanti e cabina di regia devono essere collegati tra loro con appositi apparecchi di comunicazione istantanea.